



CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL TEATRO COMUNALE DI TAVAGNACCO
PERIODO 1° LUGLIO 2024 – 30 GIUGNO 2025

Sommario

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Obiettivi	2
Art. 3 – Durata	3
TITOLO II – IMMOBILI E ARREDI	3
Art. 4 – Descrizione dell’immobile	3
Art. 5 – Consegna.....	4
Art. 6 – Manutenzioni	4
TITOLO III – ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	5
Art. 7 – Descrizione del servizio.....	5
Art. 8 – Servizi complementari all’attività	7
Art. 9 – Utilizzo del Teatro da parte del Comune e di soggetti terzi	8
TITOLO IV – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	9
Art. 10 – Oneri di gestione	9
Art. 11 – Custodia e sorveglianza	10
Art. 12 – Oneri connessi alla sicurezza.....	10
Art. 13 – Personale	11
TITOLO V – ASPETTI ECONOMICI	11
Art. 14 – Piano economico finanziario	11
Art. 15 – Canone di concessione	11
Art. 16 – Fatturazione	12
Art. 17 – Tariffa utilizzo Teatro da parte di terzi sub-concessionari	12
Art. 18 – Introiti per attività e per concessioni a favore di terzi.....	13
Art. 19 – Relazioni di monitoraggio e relazione consultiva.....	13
TITOLO VI – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO.....	13
Art. 20 – Impianto termico ed elettrico	13
TITOLO VII – ASSICURAZIONI E GARANZIA DEFINITIVA.....	14
Art. 21 – Responsabilità e obblighi assicurativi.....	14
Art. 22 – Garanzia definitiva.....	15
TITOLO VIII – INADEMPIMENTO.....	15
Art. 23 – Inadempimenti contrattuali e penali.....	15
Art. 24 – Risoluzione del contratto	16
TITOLO IX - CONDIZIONI GENERALI.....	17
Art. 25 – Rapporti Comune/Concessionario.....	17
Art. 26 – Monitoraggio.....	17
Art. 27 – Controlli e verifiche.....	17
Art. 28 – Cessione	17
Art. 29 – Subconcessione	18
Art. 30 – Trattamento dati personali.....	18
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari	18
Art. 32 – Rispetto del Codice di comportamento e Piano di prevenzione della corruzione	18
Art. 33 – Foro competente	19
Art. 34 – Disposizioni finali.....	19
Allegati	19



TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto la progettazione e gestione delle attività teatrali, culturali e di spettacolo e la gestione del Teatro di proprietà del Comune di Tavagnacco e sito in Via Giuseppe Mazzini 1/A – frazione di Feletto Umberto (di seguito Teatro).
2. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato.
3. Le attività richieste da parte del Comune di Tavagnacco (di seguito Comune) al Concessionario meglio descritte nei successivi articoli, sono le seguenti:
 - a. Attività finalizzate alla valorizzazione culturale del Teatro attraverso la progettazione e la realizzazione di spettacoli e di eventi culturali;
 - b. Attività finalizzate alla gestione del Teatro ovvero attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del Teatro e alla sua migliore fruibilità.
4. Il servizio di cui trattasi si configura come una “concessione di servizio” in quanto comporta l'assunzione, da parte del Concessionario, del “rischio operativo” dello stesso, per il fatto che la redditività della gestione dipende dall'utilizzo del Teatro, dalle giornate di apertura, nonché dalla fruizione da parte del pubblico pagante.

Art. 2 – Obiettivi

1. Gli obiettivi di cui alla presente concessione sono:
 - a. valorizzare gli spazi della struttura e le peculiarità legate alle caratteristiche tecnologiche e multimediali attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, multimediali e di eventi culturali rivolti a tutte le fasce della popolazione;
 - b. integrare e organizzare le iniziative da realizzare presso il Teatro in maniera coordinata con i progetti culturali del Comune;
 - c. dare attenzione, nella costruzione del calendario, alla collaborazione con le diverse realtà culturali operanti sul territorio, in particolar modo con le associazioni teatrali, musicali, di danza e di cultura in genere;
 - d. garantire la qualità, la multidisciplinarietà e la pluralità della programmazione artistica proponendo specifiche attività rivolte ad alcune fasce deboli della popolazione;
 - e. puntare sull'offerta culturale per la creazione di una cittadinanza attiva;
 - f. promuovere il Teatro quale laboratorio e strumento di diffusione della cultura teatrale per la creazione di nuovo pubblico e per l'aggregazione sociale di ogni fascia d'età e ceto sociale;
 - g. promuovere interazioni e accordi fra i soggetti pubblici e privati, in un'ottica di ottimizzazione dei costi e di concertazione dell'offerta;
 - h. rappresentare uno spazio utile ad eventi organizzati dal Comune e dalle Associazioni del territorio e non solo, da realtà culturali per realizzare prove e rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, di varietà, convegni, conferenze, cinema, riunioni, manifestazioni di interesse sociale e culturale;
 - i. ricercare ed incentivare i rapporti con le attività commerciali ed imprenditoriali anche per la realizzazione di eventi ed iniziative, compatibili con la natura e le funzioni del Teatro, che siano volti alla valorizzazione e promozione del tessuto economico del territorio e di supporto alla sostenibilità economica del Teatro;



- j. essere a disposizione dell'Istituto comprensivo di Tavagnacco per eventi di carattere didattico, formativo, divulgativo;
2. La presente concessione ha altresì l'obiettivo di monitorare, in tutto l'arco della sua durata, la gestione del Teatro al fine di consentire agli Uffici comunali di predisporre un piano economico pluriennale tale da garantire ai futuri soggetti gestori la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Art. 3 – Durata

1. La concessione decorre dal 1° luglio 2024, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione se successiva, e ha validità fino al 30 giugno 2025.
2. Alla scadenza, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.
3. Alla scadenza del contratto, il Comune non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.
4. La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023, anche sotto riserva di legge e il Concessionario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto.
5. Per comprovate e gravi ragioni di interesse pubblico il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario. L'attuazione di quanto precede dovrà in ogni caso tener conto degli impegni già assunti dal Concessionario.

TITOLO II – IMMOBILI E ARREDI

Art. 4 – Descrizione dell'immobile

1. Il Teatro è inserito nell'ambito del centro urbano del Comune di Tavagnacco, in Via Giuseppe Mazzini 1/A nella frazione di Feletto Umberto, nel più ampio contesto scolastico dell'Istituto Comprensivo. La struttura consta di uno spazio dedicato al palcoscenico con annessi locali di servizio (camerini e spogliatoi), sala regia e piano interrato, nel foyer si trovano il bar e l'area adibita a biglietteria/guardaroba.
2. Il Teatro ha una capienza complessiva di n. 359 posti a sedere come da planimetrie del Teatro (Allegato A) e ulteriori due posti riservati ai diversamente abili per una capienza massima di 361 spettatori.
3. Costituiscono altresì oggetto di concessione i beni mobili strumentali e d'arredo al predetto immobile, come descritti nell'elenco allegato (Allegato B).
4. La presente concessione non comprende l'utilizzo del BAR e dell'annesso ripostiglio, già oggetto di autonoma concessione dell'Area Tecnica LL.PP. di cui al contratto n. 2.733 Reg. Conv. di data 23.11.2023. Per questo motivo è fatto obbligo per il Concessionario garantire ai referenti del BAR quanto indicato al successivo art.7 comma 15.
5. L'immobile e i beni mobili sopra indicati possono essere utilizzati esclusivamente per i servizi oggetto del presente Capitolato e nel rispetto della sua destinazione d'uso di "luogo culturale" e di Teatro pubblico.



Art. 5 – Consegna

1. Il Comune consegnerà al Concessionario l'immobile oggetto della presente concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale con allegato l'elenco dei beni mobili di cui al precedente art. 4 comma 3. Il predetto verbale sarà sottoscritto dai Responsabili comunali di competenza e da un rappresentante designato dal Concessionario.
2. Dalla data di consegna il Concessionario assume la diretta responsabilità della gestione dei beni di cui all'art. 4 comma 3 assegnati, che il Concessionario medesimo si impegna sin d'ora a riconsegnare al termine della concessione in buone condizioni, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
3. In caso di danneggiamento dei beni assegnati, il Concessionario si impegna a provvedere alla loro sostituzione con altrettanti beni della stessa qualità e valore. Ciò al fine di garantire il valore complessivo di quanto consegnato dal Comune al Concessionario. Resta inteso che eventuali danni anche strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dal Comune ed addebitati al Concessionario previo verbale di constatazione.
4. Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare al Comune qualsiasi modifica dello stato dei beni oggetto di concessione, dovuto ad eventi che alterino la consistenza del patrimonio avuto in consegna, quali furti, rotture, ecc.

Art. 6 – Manutenzioni

1. Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, si impegna a realizzare, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 3. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e quelli descritti al comma 2.; costituiscono invece interventi di manutenzione straordinaria, che restano in capo al Comune, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici purché non dovute al normale deterioramento d'uso.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria edili possono essere così riassunti in via indicativa e non esaustiva:
 - a. ripristini di rivestimenti murari, di pavimentazioni (ivi comprese quelle esterne);
 - b. tinteggiature, discendenti pluviali e mantovane, sostituzione di sanitari/rubinerie, riparazione arredi (poltroncine, tende, sipario, arlecchini, ecc.), controllo del graticcio di scena, controlli strutture (e segnalazione al Comune di eventuali anomalie riscontrate), ecc...
3. Gli oneri per le manutenzioni ordinarie degli impianti tecnologici vengono ripartiti come segue:

IMPIANTI	CONCESSIONARIO	COMUNE
Elettrico	SI	Verifiche periodiche di legge
Idraulico	SI	
Messa a terra	SI	Verifiche periodiche di legge
Antincendio (attrezzature ed estintori naspì luci emergenza)	SI	Verifiche periodiche di legge



Allarmi (antintrusione e antincendio)	SI	Verifiche periodiche di legge
Montascale	SI	Verifiche periodiche di legge
Telefonico – linea dati	SI	
Gestione calore (riscaldamento – raffrescamento – acqua calda sanitaria)		SI
Americana e funi	SI, più verifiche periodiche di legge	

In via indicativa e non esaustiva, si precisa che si configura quale manutenzione ordinaria degli impianti idraulico-sanitario ed elettrici quanto segue:

- a. impianto elettrico: sostituzione di lampade, interruttori, prese, placche, interruttori magnetotermici, differenziali salvavita e piccole minuterie;
 - b. impianto idraulico-sanitario: applicazione di linee guida e protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione e controllo della legionellosi tenuto conto anche della tipologia dell'impianto idraulico-sanitario esistente, decalcificazione periodica dei filtri della rubinetteria, controllo della funzionalità degli scarichi ed eventuali sostituzione di filtri rubinetteria, di sifoni, di pulsanti sciacquoni WC.
4. Dovranno essere tenuti i registri degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, con indicazione della data, tipologia dell'intervento e nominativo della Ditta incaricata, che dovrà sottoscrivere la regolare esecuzione dello stesso. Tenuto conto della peculiarità dei materiali utilizzati e degli impianti realizzati il Concessionario dovrà preventivamente comunicare al Comune il nome delle Aziende che interverranno; il Comune avrà la facoltà di respingere motivatamente le Aziende proposte chiedendone la sostituzione.
 5. Le Ditte incaricate degli interventi di manutenzione dovranno possedere le certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per i lavori assegnati.
 6. Il Concessionario è tenuto a garantire l'esecuzione degli interventi necessari anche se dipendenti da danni cagionati da terzi o da altri eventi non riconducibili al concetto di caso fortuito.
 7. Il Comune ha facoltà di sostituirsi al Concessionario qualora questi non provveda tempestivamente alla manutenzione ordinaria ed il relativo costo dovrà essere rimborsato al Comune entro 30 giorni dal suo sostenimento. Trascorso inutilmente tale termine il Comune potrà recuperare la spesa sulla garanzia definitiva prestata.
 8. Restano a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria, fermo restando che il Comune si riserva di addebitare al Concessionario gli oneri relativi a lavori di manutenzione derivanti dalla carenza di manutenzione ordinaria e da un uso non corretto dell'edificio e degli impianti.

TITOLO III – ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 7 – Descrizione del servizio

1. La concessione del Teatro comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a svolgere in maniera efficiente ed efficace le attività oggetto del presente Capitolato. Contempla l'espletamento di tutte le attività che prevedano da un lato l'ospitalità di



spettacoli di alto livello e dall'altro progetti rivolti a tutte le fasce della popolazione, articolati in orari differenziati (matinée, pomeridiani, ecc.) concernenti l'organizzazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione dello spettacolo dal vivo e all'approfondimento della cultura teatrale, musicale e delle altre discipline dello spettacolo, in funzione degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

2. L'attività richiesta al Concessionario presuppone la presenza di un Responsabile artistico e di un Responsabile tecnico i cui nominativi dovranno essere comunicati al Comune antecedentemente alla sottoscrizione del contratto. Contestualmente dovrà essere trasmesso anche il curriculum vitae del Responsabile artistico. Se nel corso della durata della concessione dovessero verificarsi degli avvicendamenti questi dovranno essere tempestivamente comunicati.
3. Il Concessionario ha la gestione artistica della programmazione proposta e deve garantire un calendario ampio e articolato di attività, capace di valorizzare e sviluppare le caratteristiche tecnologiche del Teatro. Tale calendario deve comprendere nel periodo di concessione le seguenti attività minime da realizzarsi presso il Teatro con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto d'ingresso per i residenti nel Comune di Tavagnacco:
 - a. Stagione di Prosa: dovranno essere garantite non meno di 4 rappresentazioni;
 - b. Stagione musicale: dovranno essere garantite non meno di 8 rappresentazioni;
 - c. Iniziative che valorizzino le dotazioni multimediali della struttura: dovranno essere garantite non meno di 5 attività;
 - d. Iniziative che valorizzino la lingua e la cultura friulana: dovranno essere garantite non meno di 3 attività.
4. Il Concessionario, affinché i dati raccolti risultino rappresentativi ai fini del monitoraggio di cui al precedente art. 2, dovrà favorire lo svolgimento di iniziative di prosa, musica, conferenze, promozione anche di natura commerciale e di multimedialità, dal vivo e/o in streaming per tutta la durata della Concessione.
5. Dovrà essere data attenzione nella costruzione del calendario, alla collaborazione con le diverse realtà culturali operanti sul territorio e non solo, pubbliche e private, in particolar modo con le associazioni teatrali, musicali, di danza e di cultura in genere, tenendo altresì conto dei progetti e/o partenariati culturali già avviati a seguito di bandi regionali o altri finanziamenti.
6. Il Concessionario si obbliga ad inserire con adeguato risalto e in evidenza lo stemma del Comune sui materiali pubblicitari e di comunicazione per tutte le attività organizzate all'interno del Teatro. A tal fine il Concessionario concorda con il Comune le modalità di inserimento dello stemma e gli eventuali interventi comunali.
7. Il Concessionario organizza unitamente al Comune le conferenze stampa legate alle attività organizzate all'interno del Teatro.
8. Il Concessionario organizza in piena autonomia gestionale e con proprio rischio operativo il programma delle attività di cui al precedente comma 4., con l'obbligo di trasmettere il relativo calendario al Comune almeno tre mesi prima dell'avvio della nuova stagione teatrale. Eventuali modifiche al programma delle attività potranno essere apportate previo assenso da parte del Comune.
9. Il concessionario è obbligato a non proporre spettacoli o materiale promozionale aventi contenuti lesivi della dignità delle persone, della sensibilità religiosa, della moralità comune o inneggiati all'odio razziale.
10. Per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti e prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni anche in materia fiscale,



acquisendo le iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi eventualmente necessari.

11. La gestione dovrà essere effettuata in conformità al presente Capitolato, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità, correttezza e trasparenza.
12. Il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli oneri di carattere organizzativo e/o di coordinamento in relazione alle attività di seguito specificate (intendendosi comunque detta specifica come meramente esemplificativa e non esaustiva):
 - a. organizzazione della programmazione culturale presso il Teatro comprendente sia attività realizzate in proprio nel rispetto di quanto riportato nel precedente comma 4, che attività realizzate da terzi;
 - b. promozione ed organizzazione di iniziative capaci di allargare e favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;
 - c. pianificazione e gestione di specifiche attività di marketing e promozione del Teatro al fine di favorirne l'utilizzo da parte di terzi;
 - d. definizione e attuazione in regime di collaborazione con terzi di singole attività o iniziative;
 - e. gestione di tutti gli oneri fiscali, burocratici ed amministrativi relativi all'effettuazione degli spettacoli, compresi gli adempimenti SIAE
 - f. idonea attività promozionale volta a valorizzare il Teatro sia come polo culturale che come spazio funzionale alla realizzazione di eventi ed iniziative, compatibili con la natura e le funzioni del Teatro, che siano volti alla valorizzazione del tessuto sociale ed economico del territorio;
 - g. gestione, vendita, prevendita, vendita on-line e incasso biglietti;
 - h. servizio di guardaroba;
 - i. gestione delle sub concessioni a favore di terzi.
13. Resta inteso che sono a carico del Concessionario solo gli oneri di carattere generale relativi alla gestione della struttura teatrale, non rientrando fra questi i servizi tecnici necessari ai sub-concessionari per la realizzazione degli spettacoli, servizi che il Concessionario si impegna comunque a fornire a fronte di corrispettivo.
14. Il Concessionario provvederà al pagamento dei compensi spettanti alle compagnie teatrali dallo stesso direttamente coinvolte nella realizzazione degli spettacoli proposti, sulla base delle condizioni pattuite con le stesse. Il Comune non risponde in alcun modo dei rapporti contrattuali tra il Concessionario e le compagnie teatrali.
15. Il Concessionario garantisce l'apertura e la disponibilità del Teatro per tutta la durata della concessione. I periodi o le giornate di chiusura del Teatro dovranno essere concordati in sede di programmazione annuale e comunque autorizzati dal Comune.
16. Il Concessionario dovrà comunicare alla ditta concessionaria del BAR la data di svolgimento di ciascun evento in programma presso il Teatro con almeno con 15 giorni di anticipo. Dovrà inoltre garantire l'accesso al Teatro ai referenti della ditta concessionaria del Bar per consentire l'effettuazione del servizio durante ciascun evento.
17. In particolari ricorrenze il Concessionario dovrà illuminare l'esterno del teatro con i colori richiesti dal Comune.

Art. 8 – Servizi complementari all'attività

1. I servizi complementari all'espletamento dell'attività oggetto della presente concessione sono interamente a carico del Concessionario e si articolano in:
 - a. assistenza di sala e al pubblico in genere;
 - b. gestione del guardaroba;



- c. servizio di biglietteria;
 - d. controllo delle uscite di sicurezza;
 - e. servizio di supporto e assistenza;
 - f. servizi tecnici e sistema immersivo.
2. Per i servizi di cui alle lettere a. e b. del comma 1, il Concessionario dovrà garantire, per tutte le rappresentazioni, la presenza del personale di sala e di vigilanza prima dello spettacolo e sino al completo deflusso del pubblico. In particolare dovrà assicurare:
- a. la presenza e vigilanza del proprio personale durante l'apertura e lo svolgimento di spettacoli per garantire il regolare svolgimento delle rappresentazioni, il rispetto del luogo e la conservazione dei beni;
 - b. la sorveglianza sulle condizioni di sicurezza degli utenti prima, durante e dopo le rappresentazioni che dovrà essere conforme al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - c. l'accompagnamento e assistenza del pubblico;
 - d. il controllo degli abbonamenti e dei biglietti;
 - e. il ritiro degli effetti personali degli spettatori, la consegna agli spettatori del numero relativo a ciascun effetto affidato in custodia e restituzione degli stessi a conclusione degli eventi.
- Gli Addetti al servizio di assistenza di sala dovranno indossare, nell'espletamento del servizio medesimo, abbigliamento idoneo fornito a cura e spese del Concessionario ed esporre sempre una tessera di riconoscimento che ne faciliti l'identificazione. Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia mediante l'utilizzo di personale con professionalità adeguata alle mansioni.
3. Il servizio di biglietteria di cui alla lettera c. del comma 1 sarà espletato dal Concessionario con l'utilizzo di personale in numero adeguato ad assicurarne il corretto ed efficiente svolgimento.
4. Per tutte le rappresentazioni proposte è obbligo per il Concessionario assicurare il rispetto della normativa sullo svolgimento dei pubblici spettacoli ed in particolare effettuare sempre il controllo delle uscite di sicurezza almeno 60 minuti prima rispetto all'orario previsto per l'apertura della sala.
5. Per tutte le rappresentazioni programmate è obbligo per il Concessionario garantire che l'accesso al palcoscenico sia riservato soltanto al personale tecnico ed artistico.
6. Il concessionario dovrà inoltre provvedere, al termine di ogni rappresentazione, a propria cura e spese, alla pulizia di tutti i locali del Teatro oggetto di concessione utilizzati per lo svolgimento della rappresentazione. Sarà cura del Concessionario trattare ogni pavimento, mobile e attrezzatura secondo la natura del medesimo, avendo cura che i materiali di pulizia, i detersivi, i disinfettanti ecc. siano di ottima qualità e comunque tali da non arrecare danni. Tutto il materiale necessario alla pulizia, il materiale igienico-sanitario per i servizi igienici (sapone lava-mani, ecc...) nonché le attrezzature saranno a carico del Concessionario. Lo stesso Concessionario terrà indenne il Comune da eventuali danni arrecati alle strutture e/o alla strumentazione utilizzata per l'intera durata della Concessione.
7. Per quanto riguarda le proiezioni immersive, il Concessionario riceverà dal Comune apposite credenziali di accesso per il Sistema informatico/immersivo del Teatro, tali credenziali saranno ad uso esclusivo del Concessionario che sarà tenuto ad utilizzarle con la massima cura e riservatezza.

Art. 9 – Utilizzo del Teatro da parte del Comune e di soggetti terzi

1. Il Concessionario si obbliga a curare la gestione delle concessioni in uso temporaneo del Teatro da parte di soggetti terzi non ricompresi nel programma delle attività curate direttamente e a fornire supporto e collaborazione agli stessi con la massima diligenza. In particolare dovrà



adottare una politica dei prezzi da concordarsi con il Comune sulla base delle tariffe ed agevolazioni in essere al momento della proposta, tesa a favorire la massima fruibilità degli spazi da parte di terzi. In particolare la politica dei prezzi, descritta nel progetto tecnico-gestionale, dovrà essere tesa a favorire la massima fruibilità degli spazi da parte di terzi.

2. L'attività correlata alle sub-concessioni comporta la gestione delle prenotazioni, la disponibilità di personale di custodia per sopralluoghi da parte dei terzi sub-concessionari, il rilascio dei documenti e delle informazioni previste dalla normativa di sicurezza e la verifica del rispetto della stessa da parte dei sub-concessionari, la presenza del coordinatore della sicurezza nel corso degli spettacoli.
3. Il Concessionario garantisce al Comune il diritto di utilizzare il Teatro nei termini seguenti:
 - a. a titolo gratuito per un numero massimo di 20 (venti) giornate per attività organizzate direttamente dal Comune o co-organizzate dal Comune con altri soggetti;
 - b. a titolo gratuito per un numero massimo di 16 (sedici) giornate per iniziative organizzate dall'Istituto Comprensivo di Tavagnacco;
 - c. con una tariffa agevolata per un numero massimo di 15 (quindici) giornate per i soggetti terzi che opereranno "in regime di collaborazione" con il Comune; gli Uffici comunali preposti comunicheranno al Concessionario le iniziative dei soggetti terzi in "regime di collaborazione".

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare il Teatro ogniqualvolta ne abbia necessità e compatibilmente con il calendario delle attività già programmate e comunque in accordo con il Concessionario.

4. Per quanto attiene le attività di cui alla lettera c. del comma 3. per "giornata" deve intendersi un massimo di 8 ore di utilizzo della struttura, anche non continuative, in un arco di tempo di 12 ore, compresi i tempi di allestimento e smontaggio. Oltre tali orari gli eventuali oneri da corrispondere al Concessionario per ore aggiuntive di utilizzo, saranno a carico degli utilizzatori.
5. Per tutte le attività di cui al precedente comma 1., l'utilizzo del Teatro comprende: apertura, chiusura, custodia, squadra antincendio e primo soccorso, pulizie, luce, acqua, riscaldamento, servizio tecnico e funzionalità di base del sistema immersivo.
6. Ai fini della programmazione e dell'utilizzo delle giornate riservate, il Comune comunicherà al Concessionario le date e gli orari di norma con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni salvo necessità contingenti e urgenti che giustificheranno un preavviso inferiore.
7. Il Concessionario sarà tenuto a garantire lo svolgimento degli eventi già calendarizzati dal Comune presso il Teatro, che si svolgeranno in date successive alla stipula della presente concessione (Allegato C - Elenco eventi già calendarizzati).

TITOLO IV – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 10 – Oneri di gestione

1. Sono a carico del Concessionario, che provvederà a proprie spese, tutti gli oneri relativi alla gestione del Teatro quali ad es.: custodia, sicurezza, personale tecnico, personale amministrativo, utenze telefoniche e linea dati, biglietteria, servizi di sala, guardaroba, pulizie e sanificazione, assicurazioni, oneri di sicurezza.
2. In considerazione del carattere sperimentale e temporaneo della concessione, restano a carico del Comune gli oneri di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato.

Art. 11 – Custodia e sorveglianza

1. Il Concessionario si obbliga alla apertura, custodia, chiusura e alla sorveglianza del Teatro. Per custodia si intende l'obbligo di vigilanza e di controllo dell'immobile e dei beni in esso contenuti, seguendo tutti i possibili accorgimenti idonei e necessari per garantirne la conservazione, la tutela, l'efficienza e il mantenimento della massima pulizia, igiene e decoro.
2. La custodia contempla l'organizzazione di un servizio di apertura e chiusura in funzione delle attività programmate, garantendo la possibilità di effettuare sopralluoghi da parte di terzi sub-concessionari secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1.
3. Per sorveglianza si intende l'obbligo di verificare, garantire e far garantire il corretto utilizzo della struttura, delle attrezzature e dei beni del Teatro.
4. Per quanto concerne la sorveglianza degli impianti tecnici e degli allarmi della struttura, si dà atto che tale funzione sarà esercitata dal Comune, attraverso personale incaricato. Nessun altro servizio attinente alla presente concessione potrà essere effettuato da tale personale.

Art. 12 – Oneri connessi alla sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi e le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza, sia con riferimento ai luoghi di lavoro sia in relazione alla disciplina in materia di prevenzione incendi e, nello specifico, di pubblico spettacolo nonché in ottemperanza alle prescrizioni di cui alle attestazioni e autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e messi a disposizione del Concessionario.
2. Non si rileva la necessità di predisporre il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e lavoratori del Comune di Tavagnacco. Resta comunque inteso che il Concessionario dovrà predisporre il DUVRI nel caso di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura.
3. Dovranno essere osservati tutti gli adempimenti riguardanti le verifiche e i controlli periodici di tutti i presidi di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 affinché ne sia sempre garantita l'efficienza d'uso.
4. Il Concessionario si impegna inoltre a non consentire l'accesso del pubblico nelle sale del Teatro per un numero di persone superiore alla capienza massima definita dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, e a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalle predette Autorità e dai Vigili del Fuoco (Allegato F).
5. Il Concessionario dovrà presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi per l'attività presa in gestione e provvedere all'assolvimento degli obblighi posti a carico del Datore di Lavoro dal d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e dalle norme ad esso correlate, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. da parte del Comune.
6. Il Concessionario deve altresì attenersi al Piano di Emergenza ed Evacuazione del Teatro (Allegato E).
7. Si precisa che è in definizione il Piano di Emergenza e Evacuazione riferito all'utilizzo del solo foyer per lo svolgimento di eventi che, qualora approvato, verrà trasmesso prontamente al Concessionario. In conseguenza a ciò il Concessionario sarà tenuto, qualora richiesto dal Comune, ad accogliere una rimodulazione delle attività e degli utilizzi di cui al precedente art. 9 comma 3. tenuto conto dei due diversi spazi a disposizione per eventi (sala teatrale e foyer) che comportano capienze e costi di gestione diversificati.



Art. 13 – Personale

1. Il Concessionario garantisce l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato attraverso l'impiego di personale che risulti in numero sufficiente allo scopo e dotato delle necessarie professionalità.
2. Il personale impiegato dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il Concessionario è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
3. Il Concessionario si obbliga in particolare:
 - a. ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione della concessione;
 - b. ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - c. a munire i lavoratori addetti dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e a farli usare dagli stessi nello svolgimento del loro lavoro.
4. Il Concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
5. Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato.
6. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di natura contrattuale, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori impiegati resta salva la facoltà per il Comune di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 24.

TITOLO V – ASPETTI ECONOMICI

Art. 14 – Piano economico finanziario

1. Il Comune corrisponderà al Concessionario, a titolo di riequilibrio economico-finanziario della gestione del Teatro, l'importo riportato nel Piano economico finanziario allegato al presente Capitolato (Allegato D).
2. Ai fini del riconoscimento di detta compartecipazione, il Concessionario dovrà preventivamente presentare, in fase di saldo, il rendiconto di esercizio comprendente il bilancio consuntivo della gestione della struttura, corredato dalle pezze giustificative riferite alle voci espresse nel quadro economico ricavi-costi, in linea al piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, con i dati e le statistiche sull'andamento delle presenze ed una relazione dettagliata su tutti gli aspetti significativi dell'attività, al termine del periodo di gestione.

Art. 15 – Canone di concessione

1. Il canone previsto per la concessione del Teatro per il periodo luglio 2024-giugno 2025, come definito nel Piano economico finanziario allegato al presente Capitolato (Allegato D), deve essere versato al Comune dal Concessionario in due rate di pari importo:
 - 1a rata entro il 31 ottobre 2024;



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

- 2a rata entro il 30 aprile 2025.

Art. 16 – Fatturazione

1. Le fatture dovranno essere indirizzate a:
COMUNE DI TAVAGNACCO
Piazza Indipendenza 1 - 33010 TAVAGNACCO - P.I.V.A.: 00461990301
Codice Univoco Ufficio: UFAN1B
Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA
2. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento e acquisizione nell'applicativo SDI FVG della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (art. 5 Legge n. 82 del 25.01.1994).
3. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
 - a. vengano contestati eventuali inadempimenti al Concessionario; in tal caso la liquidazione sarà disposta (fatta salva la possibilità per il Comune di applicare le penali o di risolvere il contratto) successivamente alla notifica delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito il Concessionario stesso, in ordine agli adempimenti contestati.
 - b. venga accertata inadempienza contributiva, evidenziata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva, e quindi saranno applicate le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e, in caso di imprese edili, della Cassa edile. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 2.

Art. 17 – Tariffa utilizzo Teatro da parte di terzi sub-concessionari

1. La tariffa da praticare ai sub-concessionari viene stabilita come segue:
 - a. Associazioni o altri enti senza scopo di lucro: al giorno massimo € 675,00 più IVA;
 - b. Soggetti ai quali il Comune abbia riconosciuto il "regime di collaborazione": al giorno massimo € 400,00 più IVA.In caso di utilizzo inferiore a 5 ore diurne e continuative le suddette tariffe vengono ridotte del 30%.
2. In tutti gli altri casi la tariffa intera di utilizzo del Teatro verrà stabilita dal Concessionario che dovrà adottare una politica dei prezzi, definita sulla base delle tariffe ed agevolazioni adottate dal Comune con Deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 06.02.2024, e tesa a favorire la massima fruibilità degli spazi da parte di terzi.
3. In particolare entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto di concessione, il Concessionario dovrà presentare al Comune, il Piano Tariffario predisposto per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi.
4. Il Concessionario potrà proporre, nel corso del contratto, variazioni al piano tariffario adeguatamente motivate. Tali variazioni dovranno essere approvate dall'Amministrazione comunale.



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

Art. 18 – Introiti per attività e per concessioni a favore di terzi

1. Il Concessionario introita le somme derivanti dallo svolgimento delle attività culturali e di spettacolo dallo stesso organizzate. Le tariffe applicate per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi sono riscosse e introitate dal Concessionario.
2. Nel caso in cui il Comune sia interlocutore diretto con il soggetto che intende svolgere un'iniziativa non ricompresa tra quelle agevolabili ai sensi delle previsioni che precedono, concorderà direttamente con il Concessionario le condizioni, anche economiche, per l'utilizzo del Teatro.

Art. 19 – Relazioni di monitoraggio e relazione consultiva

1. Il Concessionario è tenuto a presentare:
 - entro il 31 gennaio 2025 una relazione dell'attività svolta nell'anno 2024;
 - entro il 15 maggio 2025 una relazione dell'attività svolta nei mesi gennaio-aprile 2025;
 - entro il 31 luglio 2025 una relazione consuntiva dell'attività svolta nei mesi maggio–giugno 2025.
2. Ciascuna relazione dovrà contenere:
 - a. il calendario degli spettacoli e delle altre attività e i dati numerici ed economici relativi all'affluenza del pubblico, biglietti e abbonamenti;
 - b. una valutazione sul gradimento del pubblico per l'offerta artistica e culturale proposta e sulla qualità percepita per i servizi resi dal Concessionario;
 - c. le informazioni relative a collaborazioni con soggetti diversi;
 - d. l'elenco delle giornate di utilizzo da parte di terzi, spettacoli realizzati e indicazione della tariffa applicata;
 - e. il posizionamento del Teatro nell'ambito territoriale di riferimento e le sue prospettive di sviluppo;
 - f. il raffronto tra i risultati previsti nel progetto di gestione e quelli ottenuti, con l'indicazione delle cause per le quali non sono stati eventualmente conseguiti;
 - g. ogni altro elemento e informazione ritenuti utili per il monitoraggio e la valorizzazione del Teatro.
3. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere ulteriori dati statistici e/o contabili relativi alle attività svolte nel Teatro.

TITOLO VI – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO

Art. 20 – Impianto termico ed elettrico

1. Restano a carico del Comune di Tavagnacco gli oneri relativi all'impianto termico (consumi ed energia) e aria (entrambi compresi nel contratto di gestione impianti climatizzazione invernale ed estiva il Comune ha in essere con idonea società) e tutti i consumi elettrici; resta comunque in capo al Concessionario l'obbligo di vigilanza volto a garantire il perfetto stato di efficienza e di conservazione dell'impianto e adottare gli opportuni accorgimenti volti al contenimento dei consumi energetici.



TITOLO VII – ASSICURAZIONI E GARANZIA DEFINITIVA

Art. 21 – Responsabilità e obblighi assicurativi

1. Il Concessionario risponde direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e cose nell'utilizzo dell'immobile e degli arredi, attrezzature, impianti tecnologici e, comunque, dei beni elencati sul verbale ed oggetto della presente concessione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti e fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti.
2. Il Concessionario dovrà dotarsi a proprie spese delle seguenti polizze assicurative:
 - a. Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nella sua qualità di Concessionario, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (arredi, attrezzature, impianti tecnologici e, comunque, dei beni elencati sul verbale) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui alla concessione e derivanti da attività connesse all'utilizzo degli spazi concessi in uso, compresi coloro che utilizzano le strutture per attività di spettacolo o evento culturale, quali artisti, organizzatori, promotori di manifestazioni, loro tecnici ed incaricati, il pubblico partecipante allo spettacolo o alla manifestazione. La polizza dovrà prevedere espressamente quale terzo anche il Comune di Tavagnacco. Massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (per sinistro e per anno assicurativo);
 - b. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il Concessionario si avvalga, dei quali il Concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati compresi i lavoratori titolari di contratti atipici, e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL". Massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 ogni dipendente).
 - c. Polizza per rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/Concessionario), compreso il ricorso terzi, per un massimale di € 3.500.000,00.

Le sezioni RCT e RCO di cui ai punti a. e b., dovranno prevedere la copertura dei c.d. "Sinistri in serie" e cioè tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso dovranno essere considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si verificassero in momenti diversi ed ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.

Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:

- agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata;
- agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia.

Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.

3. La polizza dovrà essere consegnata al Comune al fine della stipulazione del contratto di concessione;
4. Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. L'operatività o meno delle coperture assicurative, la previsione di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento non esonera il concessionario dalle responsabilità di



qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette polizze.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto di concessione a garanzia del corretto adempimento di tutte le prestazioni previste nella presente contratto, ivi compreso il pagamento del canone e del risarcimento dei danni causati al Comune, a qualunque titolo, nel corso del rapporto di concessione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'art. 23.
2. Nel caso in cui la garanzia definitiva venga parzialmente o totalmente escussa l'ammontare della garanzia definitiva stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.
3. La garanzia definitiva, può essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Si applica l'art. 106, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023.
4. La garanzia definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

TITOLO VIII – INADEMPIMENTO

Art. 23 – Inadempimenti contrattuali e penali

1. Nel caso in cui la gestione del Teatro venga svolta in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, il Concessionario riconosce al Comune il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
 - a. € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla segnalazione di cui all'art. 5, comma 4;
 - b. da un minimo di € 2.000,00 (euro duemila) ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila) per ogni attività non effettuata rispetto a quelle previste dall'art. 7 comma 3. del presente Capitolato;
 - c. da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila) in funzione della gravità dell'inadempimento relativamente agli interventi di cui all'art. 6;
 - d. € 100,00 (euro cento) per la violazione di cui all'art. 7, comma 5, per ognuna delle attività interessate;
 - e. € 50,00 (euro cinquanta) per ogni addetto al servizio di assistenza non in regola con l'utilizzo della divisa e/o del tesserino di riconoscimento;
 - f. € 500,00 (euro cinquecento) in caso di violazione degli obblighi relativi all'applicazione delle tariffe di cui all'art. 17, per ciascuna violazione;
 - g. € 150,00 (euro centocinquanta) al giorno in caso di arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del funzionamento del Teatro da parte del Concessionario superiore a cinque giorni non dipendente da causa di forza maggiore per ogni giorno di sospensione;
 - h. € 500,00 (euro cinquecento) per immotivato diniego all'utilizzo del Teatro ai soggetti di cui all'art. 9.;



- i. € 500,00 (euro cinquecento) per mancata comunicazione del referente di cui al successivo art. 25 entro 20 giorni dall'affidamento della concessione, anche in caso di sua sostituzione.
2. Per ogni altro inadempimento al presente capitolato e al progetto tecnico presentato in sede di gara diverso da quelli di cui al comma 1 si applicherà una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 2.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento.
3. Il Comune provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo posta elettronica certificata, invitando il Concessionario ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che la gestione sia svolta con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a comunicare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
4. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune applicherà la penale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla garanzia definitiva.
5. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della garanzia definitiva viene comunicato al Concessionario mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la garanzia definitiva stessa.
6. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune stesso.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto avente ad oggetto la concessione della gestione del Teatro nei seguenti casi:
 - a. in caso di riscontrato grave inadempimento delle obbligazioni di cui agli art. 7 (Descrizione del servizio), art. 9 (Utilizzo del Teatro da parte del Comune e di soggetti terzi), art. 11 (Custodia e sorveglianza), art. 12 (Oneri connessi alla sicurezza);
 - b. mancato pagamento del canone;
 - c. cessione del contratto;
 - d. mancata reintegrazione della garanzia definitiva nel termine previsto dall'art. 22;
 - e. mancata presa in consegna e avvio della gestione del Teatro da parte del Concessionario ai sensi dell'art. 5, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non imputabili al Concessionario stesso;
 - f. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del funzionamento del Teatro da parte del Concessionario non dipendente da causa di forza maggiore per un numero di giornate complessive superiore a 20;
 - g. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della concessione;
 - h. costituirà altresì causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 e 1457 del Codice Civile, la mancata presentazione entro i termini del programma delle attività di cui al precedente art. 7 comma 8. del presente Capitolato.
2. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, e il Concessionario incorre nella perdita della garanzia definitiva che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. La risoluzione avverrà in danno al Concessionario qualora dipendente da inadempimento del medesimo.



4. A prescindere dall'ipotesi di cui al comma 3, il Comune si riserva comunque in ogni momento la facoltà di subentrare o far subentrare terzi nel caso in cui il Concessionario non risulti in grado di garantire la gestione della concessione del Teatro.
5. Nel caso previsto dal precedente comma, oltre che nei casi di decadenza, e in qualsiasi caso d'inadempienza, il Comune si rivarrà per le spese sostenute e per i danni ulteriori eventualmente subiti, sulla garanzia definitiva e sul patrimonio del Concessionario.

TITOLO IX - CONDIZIONI GENERALI

Art. 25 – Rapporti Comune/Concessionario

1. Il concessionario deve designare, dandone comunicazione all'amministrazione comunale entro 20 giorni dall'affidamento della concessione, un referente, quale responsabile unico nei confronti dell'Amministrazione stessa.
2. Il concessionario è inoltre tenuto a fornire, su richiesta del Comune, l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, contenente i dati anagrafici e i titoli di specializzazione.
3. Per quanto concerne il Comune, verrà designato un Responsabile per gli aspetti tecnici mentre per gli aspetti amministrativi e contabili viene designato il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico.

Art. 26 – Monitoraggio

1. Le Parti concordano di monitorare l'andamento della concessione in parola in concomitanza delle scadenze di cui al precedente art. 19 comma 1 del presente Capitolato, o con maggior frequenza qualora ritenuto necessario.
2. Oltre alla relazione di cui al precedente art. 19 comma 1. il monitoraggio potrà consistere in un incontro a richiesta di una delle Parti volto a verificare la programmazione e l'andamento delle attività, a porre in evidenza eventuali problematiche non previste, possibili miglioramenti da introdurre dal punto di vista gestionale.

Art. 27 – Controlli e verifiche

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, con le modalità ritenute più idonee.
2. Il Concessionario dovrà consentire il libero accesso agli impianti del personale comunale incaricato delle verifiche di cui al comma precedente e mettere a disposizione gli atti (contratti, fatture ecc.) comprovanti l'adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato.

Art. 28 – Cessione

1. È vietata la cessione anche parziale della concessione da parte del Concessionario che non potrà affidare la gestione del Teatro ad altro soggetto, a pena di nullità e la revoca immediata della concessione affidata e la risoluzione automatica del contratto.



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

Art. 29 – Subconcessione

1. Possono essere affidati a terzi i seguenti servizi:
 - a. pulizie;
 - b. personale di sala e di sicurezza;
 - c. servizi tecnici di scena.
2. Non sono considerati subappalti i contratti stipulati con le compagnie, attori, musicisti, esperti del settore, per lo svolgimento di attività artistiche.

Art. 30 – Trattamento dati personali

1. Il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Il modello completo di informativa, con tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e i dati di contatto del DPO, è disponibile al link: <https://www.comune.tavagnacco.ud.it/Privacy>

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. 136/2010.
3. Per la concreta applicazione degli obblighi di cui sopra si richiama quanto previsto nella Deliberazione 4/2011 dell'AVCP con riferimento alle concessioni.

Art. 32 – Rispetto del Codice di comportamento e Piano di prevenzione della corruzione

1. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata. Si estendono al Concessionario ed ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013, dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Tavagnacco disponibile al link: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento> nonché le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 adottato dal Comune di Tavagnacco all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) disponibile al link: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance/piano-della-performance-anni-2024-2026>
2. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.



COMUNE DI
TAVAGNACCO

*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Cultura e Biblioteca*

Art. 33 – Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Udine.

Art. 34 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si farà esplicito riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, per il quale si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A., sono a carico del Concessionario.
3. Il Concessionario si impegna a dare esecuzione al presente contratto anche in pendenza di stipula, ove richiesto dal Comune.

Allegati

- A. Planimetrie Teatro
- B. Elenco beni mobili
- C. Elenco eventi già calendarizzati
- D. Piano economico finanziario
- E. Piano di Emergenza ed Evacuazione
- F. Dichiarazione di Agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. con allegato Verbali della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Certificato di prevenzione incendi